

Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 25, comma 5, e l'articolo 26, comma 6, quest'ultimo nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto n. 2 del 7 gennaio 2014 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto di condizioni ambientali, "fatto salvo l'esito del tavolo tecnico [...] per l'individuazione di ipotesi progettuali migliorative dal punto di vista ambientale nel tratto compreso nel Comune di Paderno Dugnano, nonché nel rispetto delle prescrizioni [...]", per il progetto "Riqualifica con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza dal termine della tangenziale nord di Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese (compreso), corrispondente alle tratte 1 e 2 del "Progetto viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 Rho-Monza" presentato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna;

VISTO il decreto n. 274 del 17 novembre 2014 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali con cui, a seguito degli esiti del predetto Tavolo Tecnico, che ha individuato ipotesi progettuali migliorative sotto il profilo ambientale, è stato integrato il quadro prescrittivo di cui al richiamato D.M. 2 del 7 gennaio 2014, e che è stato pubblicato su la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 27 dicembre 2014;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-18901 del 13 giugno 2014, resa sulla base del parere n. 1494 del 9 maggio 2014 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con cui è stata determinata l'ottemperanza alle condizioni ambientali lett. A) nn. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15 e 25 e lett. B) nn. 4 e 6; la non ottemperanza alle condizioni ambientali lett. A) nn. 2 e 24 e lett. B) n. 3 di cui al citato decreto di compatibilità ambientale D.M. 2 del 7 gennaio 2014;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-33078 del 14 ottobre 2014, resa sulla base del parere n. 1608 del 19 settembre 2014 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con cui è stata determinata l'ottemperanza alle condizioni ambientali

lett. A) n. 2 e lett. B) n. 3; la non ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 24 di cui al richiamato decreto di compatibilità ambientale D.M. 2 del 7 gennaio 2014;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. DVA-DEC-42 del 25 marzo 2015, reso sulla base del parere n. 1747 del 20 marzo 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con cui è stata determinata l'ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 24 di cui al sopra richiamato decreto di compatibilità ambientale D.M. 2 del 7 gennaio 2014;

VISTA l'istanza presentata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna con nota prot. 20588 del 22 ottobre 2019, successivamente perfezionata con nota prot. 1260 del 24 gennaio 2020, rispettivamente acquisite al prot. DVA-27753 del 22 ottobre 2019 e al prot. MATTM-4969 del 28 gennaio 2020, per la concessione di una proroga di 5 anni del termine di validità del predetto decreto di compatibilità ambientale D.M. 274 del 2014;

CONSIDERATO che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna con la sopra citata nota prot. 20588 del 22 ottobre 2019, perfezionata con nota prot. 1260 del 24 gennaio 2020, ha illustrato sinteticamente le motivazioni a supporto dell'istanza presentata;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. MATTM-18385 del 10 marzo 2020 con cui è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 138 del 23 luglio 2021, assunto al prot. MATTM-85251 del 3 agosto 2021, con cui ha valutato "l'invarianza delle condizioni ambientali preesistenti";

ACQUISITO il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 12868 del 16 aprile 2020, assunta al prot. MATTM-27001 del 16 aprile 2020, con cui "questa Direzione Generale, considerato che sulla base della documentazione progettuale fornita e delle valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza non si rilevano modifiche dello stato dei luoghi e in riferimento al quadro vincolistico, per quanto attiene ai profili di propria competenza, esprime parere tecnico-istruttorio favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga dei termini del provvedimento di VIA di cui al Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n. 274 del 17/11/2014, integrativo del Decreto n. 2 del 7/01/2014";

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere positivo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 138 del 23 luglio 2021, costituito da n. 11 pagine;
- b) parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, oggi Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 12868 del 16 aprile 2020, costituito da n. 2 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga del termine di validità del citato D.M. 274 del 17 novembre 2014 che integra il quadro prescrittivo del D.M. 2 del 7 gennaio 2014;

DECRETA

Art. 1

(Proroga del termine)

- 1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine entro cui realizzare l'opera "Riqualifica con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza dal termine della tangenziale nord di Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese (compreso), corrispondente alle tratte 1 e 2 del "Progetto viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 Rho-Monza" di cui al D.M. 274 del 17 novembre 2014, che integra il quadro prescrittivo del D.M. 2 del 7 gennaio 2014, è prorogato al 27 dicembre 2024, ferma restando la necessità che siano ottemperate tutte le condizioni ambientali indicate nei medesimi decreti nn. 274 e 2 del 2014.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto dal decreto ministeriale D.M. 274 del 17 novembre 2014 e dal D.M. 2 del 7 gennaio 2014.
- 3. Restano ferme le responsabilità del Proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2 (Pubblicazione)

- 1. Il presente decreto è notificato al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, al Ministero della Cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Regione Lombardia, la quale ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni e organismi eventualmente interessati.
- 2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA IL MINISTRO DELLA CULTURA

Roberto Cingolani

Dario Franceschini